

Itermini: 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fino a 180 per specifiche esigenze

Bilanci 2023, approvazione nella tempistica ordinaria

DI GIOVANNI VALCARENCHI
E RAFFAELE PELLINO

Approvazione del bilancio di esercizio 2023 agganciata alle norme civilistiche. Occorrerà, dunque, rispettare il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (che, per l'esercizio chiuso al 31/12/2023, cade il 29/4/2024), ovvero un termine più ampio, non superiore a 180 giorni (ossia entro il 28/6/2024), laddove si sia in presenza di specifiche esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società.

La dottrina prevalente ritiene che il termine di 120 (o 180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale sia riferito alla data di prima convocazione dell'assemblea, potendo, la seconda, avvenire anche oltre il 29/4/2024, purché entro 30 giorni dalla data fissata per l'assemblea in prima convocazione (Cassazione, sentenza n. 28035/2011 e Tribunale Napoli 14/12/2007).

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che, comunque, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno fissato per la seconda convocazione non è indicato, l'assemblea viene riconvocata entro 30 giorni dalla prima convocazione.

Nel silenzio della norma, è possibile sostenere che dette conclusioni siano applicabili anche alle società a responsabilità limitata; in tal caso, però, la seconda convocazione è possibile se prevista dall'atto costitutivo. Per quanto concerne il "luogo" di convocazione, si rammenta che l'assemblea

deve essere convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. Se, nell'ambito dello statuto, si derogano le disposizioni di legge, stabilendo che l'assemblea possa tenersi in luogo diverso dal comune in cui ha sede la società, è necessario che i soci siano in grado di raggiungere agevolmente il luogo prescelto per l'adunanza. Attenzione alle differenze tra tipo societario.

Per le Spa l'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, lasciando allo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la possibilità di consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi (fax, raccomandata, e-mail, ecc.) che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea. Per le società a responsabilità limitata, invece, è l'atto costitutivo a determinare le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci. In particolare, l'atto costitutivo può prevedere: a) il luogo in cui l'assemblea dei soci si riunisce (se nulla viene disposto, l'assemblea si riunisce presso la sede della società); b) modalità di convocazione tali da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti oggetto di trattazione. In mancanza, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal

registro delle imprese. E' chiaro che anche per le Srl, nonostante la norma non lo indichi espressamente, valgono le indicazioni previste per le Spa in tema di contenuto dell'avviso.

Formalità di convocazione non necessarie, invece, laddove l'assemblea della Spa si riunisce in forma totalitaria, ossia quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Analogamente, per le Srl, ogni deliberazione dell'assemblea si considera adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Le Ss.Uu. della Cassazione (sentenza 23218/2013) hanno precisato che, salvo che l'atto costitutivo della Srl non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l'assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qualvolta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno 8 giorni prima dell'adunanza (o nel diverso termine indicato dall'atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

— © Riproduzione riservata — ■



Il contrasto tra i soci complica la situazione

Il voto contrario o l'astensione dei soci pesano anche più della mancata partecipazione. Rispetto al caso del socio "pigro" che non partecipa all'assemblea, riteniamo che sia molto più delicata la situazione nella quale un socio (o taluni soci) si presenti in assemblea ma esprima un voto contrario al documento, oppure si astenga dal manifestare il proprio parere. In tale eventualità, potremmo trovarci dinnanzi ad una riunione che si è tenuta nel rispetto di tutte le formalità e, magari, dei tempi prescritti, ma in cui l'organo societario non riesce a raggiungere un quorum favorevole in merito al voto sul documento annuale. Le problematiche in tal caso risultano assai più elevate, in quanto siamo dinnanzi alla prova concreta di un dissidio tra l'organo gestorio e una parte (rilevante) della compagine societaria. Comincia allora una seconda fase di analisi nella quale appare ne-

cessario comprendere se il diniego all'approvazione deriva da una sorta di dissenso generale nei confronti della gestione, ovvero se è imputabile a specifiche voci di bilancio, in relazione alla determinazione delle quali si innesta anche il tema della responsabilità dei redattori del documento, specialmente in relazione alle voci soggette a stime (tipico esempio, la valorizzazione del magazzino). Nel primo caso, l'unica soluzione è quella di concordare il cambio dell'amministratore o delle regole di gestione; nel secondo caso, invece, si tratta di comprendere la correttezza della bozza di bilancio, da un lato, e delle censure avanzate, dall'altro.

Se, infatti, l'inertza è facilmente superabile con un intervento tardivo, la censura sui "numeri" o sulla gestione risulta chiaramente un ostacolo di dimensioni maggiori, in relazione al quale possono subentrare anche valutazioni

di tipo tecnico-aziendale che potrebbero (legittimamente) anche non essere possedute dal socio. La fase di esplicazione e mediazione risulta essenziale, magari ricorrendo anche al supporto di soggetti terzi dotati delle necessarie competenze tecniche; è a tutti chiaro che in questo caso l'incapacità di trovare una sintesi che possa raccogliere ampi consensi determina una situazione nella quale l'organo assembleare appare (probabilmente in modo stabile e irreversibile) incapace di assolvere alla funzione essenziale di approvazione annuale del bilancio d'esercizio. Qui gli amministratori dovranno, senza indugio, accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere all'iscrizione della stessa presso il registro delle imprese. Peraltro, non è nemmeno chiaro sino a che punto possa provvedersi ad apportare modifiche al documento sottoposto all'approvazione dei soci.

Così, una interpretazione intransigente dei fatti porta a sostenere che il bilancio debba essere solo approvato oppure no, senza potersi apportare alcuna variazione. Ad esempio, il Tribunale di Palermo (decisione 10/4/2000), sostiene che la modifica al bilancio non potrebbe interessare la nota integrativa, di competenza esclusiva degli amministratori, così come rileva che l'art. 2364 c.c. evoca il potere della sola "approvazione" del bilancio e, infine, modificando il documento si violerebbe il diritto dei soci ad essere correttamente informati. Una tesi di maggiore ragionevolezza sostiene che sono certamente apportabili delle modifiche (specie quelle di lieve entità), posto che quanto presentato ai soci è pur sempre una bozza che diviene "bilancio a tutti gli effetti"; solo l'approvazione definitiva e le modifiche potrebbero essere accolte se votate da tutti i soci.

— © Riproduzione riservata —

Gli step per l'approvazione del bilancio

Deposito del bilancio presso la sede sociale

Il progetto di bilancio corredato, eventualmente, delle relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve essere depositato presso la sede della società, affinché i soci possano prenderne visione, nei 15 giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato

Termini di approvazione del bilancio

Il bilancio deve essere approvato, usualmente, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, in casi particolari, entro 180 giorni

Mancata approvazione

La mancata approvazione del bilancio potrebbe derivare da una mancata partecipazione all'assemblea delle prescritte maggioranze, ovvero ad un voto contrario manifestato in relazione al documento. Nel primo caso va reiterata la convocazione, nel secondo si intravede un problema ben più serio